

Codice DB1412

D.D. 28 agosto 2014, n. 2394

R.D. 523/1904 - Pratica n. 2328 - Associazione d'Irrigazione Est Sesia - Proroga del nulla osta idraulico per la realizzazione di lavori di ripristino della Roggia Gamarra in Comune di Vercelli, danneggiata a seguito degli eventi alluvionali di agosto e novembre 2010, rilasciato con D.D. n. 752 del 21/03/2013.

In data 18/08/2014 l'Associazione d'Irrigazione Est Sesia ha presentato la richiesta di proroga del nulla osta idraulico per la realizzazione di lavori di ripristino della roggia Gamarra in Comune di Vercelli, danneggiata a seguito degli eventi alluvionali di agosto e novembre 2010, rilasciato con D.D. n. 752 in data 21/03/2013.

Viste le motivazioni addotte dall'Associazione d'Irrigazione Est Sesia con la nota prot. 0000978 del 18/08/2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;
- vista la determinazione dirigenziale n. 752 in data 21/03/2013;

determina

tenuto conto delle motivazioni addotte dall'Associazione d'Irrigazione Est Sesia, di autorizzare la proroga del termine dei lavori a tutto il 31/03/2015.

Resta inteso che l'Associazione d'Irrigazione Est Sesia è tenuta ad informare tempestivamente lo scrivente Settore di eventuali variazioni che dovessero verificarsi nella località di esecuzione dei lavori; in tal caso dovranno essere prodotti elaborati tecnici aggiornati.

La suddetta proroga rimane vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nella Determina Dirigenziale di autorizzazione idraulica n. 752 rilasciata in data 21/03/2013 e che di seguito si ripropongono:

- le opere dovranno essere realizzate nella località ed in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; rispetto agli elaborati presentati si prescrivono le seguenti modificazioni e raccomandazioni costruttive:
 - il piede della difesa dovrà essere impostato ad una profondità di almeno 1,50 – 2,00 m rispetto alla quota di fondo alveo e comunque ad una quota compatibile con gli effetti di scalzamento prevedibili;
 - la quota dell'estradosso della fondazione dovrà essere in ogni punto inferiore alla quota del fondo scorrevole della roggia;
 - la scogliera dovrà essere addossata il più possibile alla sponda esistente e ne dovrà seguire l'andamento in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
 - i massi che costituiscono la scogliera dovranno avere una pezzatura media superiore a 0,8 m³ ed essere di forma irregolare.
 - le tavole progettuali aggiornate secondo le sopraindicate prescrizioni tecniche dovranno essere trasmesse a questo Settore, prima dell'inizio dei lavori, per presa d'atto;
 - il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - i lavori in argomento, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
 - l'Associazione d'Irrigazione Est Sesia dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli e alla Provincia di Vercelli – Servizio valorizzazione e protezione flora e fauna, a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
 - ad avvenuta ultimazione, l'Associazione Irrigazione Est Sesia dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - il Committente dell'opera, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
 - il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di leggi.

Le eventuali opere provvisoriale propedeutiche alla realizzazione della scogliera (rampe, pista), interferenti con l'alveo e/o la proprietà del demanio idrico, prima dell'inizio dei lavori dovranno conseguire il formale atto di concessione temporanea, ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i., che verrà rilasciato sempre dallo scrivente Settore OO.PP. a seguito di specifica istanza della ditta esecutrice dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e dell'art. 23, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Crivelli